Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 3 ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1981, n. **544.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I del primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonchè:

nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, numero 782;

nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;

nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990;

nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento stesso è annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;

nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, Il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto fondo dagli articoli 10 e 29, primo comma, punto II, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera *a*) e del trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera *b*) »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono concedere contributi per la quota di spese di investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente è consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione può richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 416 ».

All'articolo 6, al secondo comma, le parole « carta di produzione nazionale » *sono sostituite dalle seguenti*: « carta di produzione comunitaria ».

L'articolo 7 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1981, n. **545**.

Misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni nel settore della produzione industriale e dell'artigianato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La durata dell'attività del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è prorogata al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e in relazione ai nuovi compiti demandati alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia assicurativa, il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato può richiedere, anche nominativamente, agli enti pubblici operanti nel settore assicurativo ed in quello del credito il comando di personale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sino al numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico degli enti di provenienza.

Art. 3.

In attesa della legge-quadro per l'artigianato e fino a quando le regioni non avranno disciplinato con proprie leggi la materia, il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1981 con legge 23 luglio 1980, n. 366, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1982.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 17

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. **546**.

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli; di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

REGIME FISCALE DELLE CAMBIALI ACCETTATE DA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO

Art. 1.

All'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « del codice civile » sono aggiunte le parole « con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti ».

La nota dell'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: « Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, dalla banca accettante o da

loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera *a*). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti ».

Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del venti per cento.

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

Art. 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari è stabilito in L. 500.

Art. 3.

Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4.

Le marche per cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Art. 5.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.

Art. 6.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera *a*), e 20 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 300.

Art. 7.

Nella tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art. 20, il seguente art. 20-*bis*.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Nota
		Fisse	Proporzionali		
20-*bis*	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito			Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente
	Originali, duplicati e copie. Per ogni esemplare:				
	quando la somma non supera L. 250.000	500			
	oltre L. 250.000 fino a L. 500.000	1000			
	oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	2000			
	oltre L. 1.000.000	3500			

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 8.

Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Titolo IV

ADEGUAMENTO DELLA MISURA DEI CANONI DEMANIALI

Art. 9.

Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1° febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;

3) tratturi e trazzere;

4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;

5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;

6) pertinenze di bonifica;

7) miniere e stabilimenti minerari amministrati dal demanio dello Stato;

8) riserve demaniali di pesca e di caccia;

9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;

10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.

I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Art. 10.

I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000;

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

Art. 11.

I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto

Art. 12.

I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 10.000.

Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.

Art. 13.

I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le

derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Art. 14.

I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte.

I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono elevati, rispettivamente, a L. 1.280 ed a L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.

Art. 15.

Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.

Art. 16.

I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 10 e nell'art. 11, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ancorché già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 20

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Infatti essendo scaduto il termine entro il quale — ai sensi delle vigenti norme — avrebbe dovuto essere approvato il predetto documento contabile, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 1° luglio 1981, notificato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 8 e 13 luglio u.s. in sedute rispettivamente di prima e di seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento con l'espressa avvertenza che, in caso contrario, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi nei giorni 8, 11 e 13 luglio 1981 davano esito negativo.

Conseguentemente il comitato regionale di controllo, con decreto del 17 luglio 1981, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 17 luglio 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ferorelli.

Roma, addì 11 agosto 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ferorelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(5680)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 luglio 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, concernente provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Vista la legge 24 marzo 1980, n. 94, recante provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980;

Visti i decreti ministeriali in data 10 agosto 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 2 dicembre 1974) e 11 febbraio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1981), contenenti disposizioni esplicative ed applicative per la concessione e la liquidazione dei benefici rispettivamente previsti dalle leggi predette;

Considerata la difficoltà e, nella maggior parte dei casi, la impossibilità da parte delle imprese interessate, di esibire al Ministero della marina mercantile, nel caso di lavori di riparazione e manutenzione navali, le tabelle di cui al punto *d*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981, trattandosi di documenti relativi ad elaborazioni contabili e tecniche da svolgersi « ora per allora » in applicazione della legge 24 marzo 1980, n. 94, scaduta il 31 dicembre 1980;

Rilevato il carattere innovativo della disposizione contenuta nel citato art. 2, rispetto a quanto stabilito nell'art. 7, punto *e*), del decreto ministeriale 10 agosto 1974, emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1973, n. 878, successivamente prorogata dalla legge 24 marzo 1980, n. 94;

Considerata la sostanziale identità dei procedimenti amministrativi di contribuzione previsti dalle leggi predette, nonchè la connotazione di non essenzialità delle tabelle richieste dal richiamato punto *d*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981, qualora siano esibite dagli interessati uno o più fatture di cui al successivo punto *e*), secondo comma, trattandosi di documenti funzionalmente accessori, atti soltanto a rendere più agevole il giudizio tecnico di congruità del prezzo contrattuale indicato nelle predette fatture;

Ritenuto, pertanto, di modificare il citato decreto ministeriale 11 febbraio 1981 per consentire alle imprese di riparazione navale la esecuzione integrale degli adempimenti ivi previsti senza incorrere nella decadenza dai benefici;

Decreta:

L'art. 2, lettera *e*), secondo comma, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 è sostituito dal seguente:

« Nel caso dei lavori di riparazione e manutenzione navali, i documenti di cui alla presente lettera *e*) ed alla precedente *d*) possono essere sostituiti da uno o più fatture (in duplicato) ».

Roma, addì 25 luglio 1981

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1981
Registro n. 8 *Marina mercantile, foglio n.* 74

(5743)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 settembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Editrice La Settimana a Roma », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 16 al 27 febbraio 1981 alla società cooperativa a r.l. « Editrice La Settimana a Roma », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Editrice La Settimana a Roma », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giulio Cianci di Roma in data 14 aprile 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Lorenzo Arcidiacono ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(5681)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1981.

Avocazione delle residue operazioni di liquidazione dello Ente economico fibre tessili.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto legge luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 di soppressione e messa in liquidazione dell'Ente economico fibre tessili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, di assunzione della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto da parte del Consorzio nazionale produttori canapa;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641 di soppressione e messa in liquidazione del Consorzio nazionale produttori canapa;

Ritenuta la necessità di avocare al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione dell'Ente economico delle fibre tessili, soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Decreta:

Le residue operazioni di liquidazione dell'Ente economico fibre tessili, soppresso e posto in liquidazione con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, sono avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1981
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 100

(5601)

DECRETO 17 agosto 1981.

Abilitazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e alla sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Viste le domande del 23 giugno 1980, con le quali la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di pubblica utilità e la sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia hanno chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1979 delle cennate sezioni;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 20 giugno 1980 dalla camera di commercio di Gorizia;

Vista la nota del 3 novembre 1980, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte delle predette sezioni;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e la sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, sono abilitate, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5744)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 luglio 1981, n. **547.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Voghera, via Papa Giovanni XXIII n. 7, già Vittorio Emanuele n. 7, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2427, foglio 46, mappale 52 sub 2, con giardino e piccoli orti distinti nel nuovo catasto terreni alla partita 11339, foglio 46, mappale 50, valore attribuito L. 34.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, disposto dalla sig.ra Paleari Maggiorina ved. Poggi a favore dell'istituto don Gnocchi di Salice Terme che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la medesima, con testamento olografo 26 giugno, pubblicato in data 29 maggio 1978, n. 46076/17490 di repertorio, a rogito dott. Muzio Battista, notaio in Voghera (Pavia), registrato a Voghera il 15 giugno 1978 al n. 2027.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1981
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 239

DECRETO 31 luglio 1981, n. **548.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 50.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Taranto a L. 66.000.000, un appartamento sito in Taranto, via Duca degli Abruzzi n. 20, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 35400, foglio 319, mappale 2557 sub 4, di proprietà della sig.ra D'Ammacco Ermelinda, come da compromesso di vendita in data 7 agosto 1979, da adibire a sede sociale della sezione provinciale dell'U.I.C. di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1981
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 238

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 16 settembre 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Roque Jesus Yodice Codas, ambasciatore della Repubblica del Paraguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5627)

Mercoledì 16 settembre 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Abdulla Ali Aldibi, ambasciatore della Repubblica araba dello Yemen, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5628)

Mercoledì 16 settembre 1981, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Paul Mertz, ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5629)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 settembre 1981, n. 534 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 *della legge* 28 *novembre* 1980, *n.* 782, *è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del* 31 *ottobre* 1981.

Art. 2.

I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.

In sede di prima attuazione dell'art. 13 *della legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 155, *i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del* 30 *settembre* 1981, *si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti.*

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5731)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo dell'accordo tra l'Italia e l'Irlanda sul trasporto internazionale di merci su strada (Dublino, 22 aprile 1981).

Il 16 luglio 1981 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 17 per l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e l'Irlanda sul trasporto internazionale di merci su strada, firmato a Dublino il 22 aprile 1981.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 17, l'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 1981.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'IRLANDA SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO D'IRLANDA

Desiderando regolare e facilitare i trasporti internazionali di merci su strada tra i due paesi e in transito attraverso i rispettivi territori:

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente accordo si applicheranno al trasporto internazionale di merci su strada effettuato in base a noleggio o dietro compenso o per conto proprio tra l'Irlanda e la Repubblica italiana, in transito attraverso uno dei due paesi e diretto a, o proveniente da, paesi terzi ogniqualvolta tale traffico sia permesso dalla commissione mista in conformità con le disposizioni del paragrafo 4 dell'art. 3.

2. Il trasporto di merci di cui al paragrafo 1 può essere intrapreso da un trasportatore autorizzato che sia una persona (ivi inclusa una persona giuridica) che, in Irlanda o in Italia, trasporti merci su strada dietro noleggio o dietro compenso o per conto proprio, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali pertinenti.

Art. 2.

1. Salvo per quanto disposto all'art. 4 del presente accordo, un trasportatore di un paese dovrà richiede un permesso dell'altro paese, rilasciato dalle autorità competenti del suo proprio paese, al fine di intraprendere il trasporto internazionale di merci su strada tra i paesi o in transito attraverso l'altro paese.

2. I permessi verranno rilasciati nell'ambito dei limiti dei contingenti annui stabiliti di comune accordo tra le autorità competenti delle due Parti contraenti che si scambieranno i necessari permessi in bianco.

Art. 3.

1. Un permesso per il trasporto internazionale di merci autorizza il trasportatore per ciascun caso ad intraprendere un viaggio di ritorno o di transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente con un solo automezzo, carico o vuoto. Ai fini presenti, per «autoveicolo» s'intende qualsiasi autoveicolo stradale o trattore a propulsione meccanica, che sia costruito o adattato per il trasporto di merci o qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio singolo. Qualora l'autoveicolo traini un rimorchio o un semi-rimorchio immatricolato nello stesso stato dell'autoveicolo, il complesso veicolare sarà considerato come un unico veicolo.

2. Il permesso potrà essere utilizzato solo dal trasportatore cui è stato rilasciato e non è trasferibile.

3. Il permesso conferirà al trasportatore il diritto di trasportare merci nel viaggio di ritorno dal territorio di una Parte contraente verso il territorio dell'altra Parte contraente.

4. I trasportatori che vivono nel territorio di una Parte contraente non saranno autorizzati a prendere un carico di merci sul territorio dell'altra Parte contraente per un paese terzo o viceversa. Avendo preso in considerazione i reciproci interessi, la possibilità per i trasportatori di entrambi i paesi di reperire nell'altro paese carichi diretti verso un paese diverso da quello in cui i veicoli risultano immatricolati verrà sottoposta alla discussione da parte della commissione mista di cui all'art. 15.

Art. 4.

Non sarà richiesto un permesso per:

(i) i tipi di autoveicoli elencati all'allegato I della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 23 luglio 1962, emandata dalle direttive del Consiglio del 19 dicembre 1972, 4 marzo 1974, 14 febbraio 1977 e 20 febbraio 1978, e da qualsiasi futura direttiva del Consiglio sulla fissazione di norme comuni per alcuni tipi di trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

(ii) trasporto misto di merci su strada/per ferrovia, come definito nella direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 17 febbraio 1975, emendato dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978, e da qualsiasi futura direttiva del Consiglio sulla fissazione di norme comuni per alcuni tipi di trasporto misto di merci su strada/per ferrovia tra gli Stati membri.

Art. 5.

Quanto segue sarà soggetto a permesso ma non ad un contingente:

a) il trasporto di oggetti o opere d'arte per mostre o per motivi commerciali;

b) trasporto occasionale di oggetti o materiali esclusivamente relativi alla pubblicità o informazione;

c) traslochi effettuati da ditte che sono specificatamente attrezzate per quanto attiene al personale e ai materiali;

d) trasporto di materiali, accessori e animali per o da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche sportive o per circhi, fiere e altri spettacoli o per registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche o televisive;

e) trasporto di parti di ricambio per navi o aerei;

f) trasporto di animali vivi, con autoveicoli speciali.

Art. 6.

I permessi di cui all'art. 3 saranno di due tipi:

a) permessi validi per un viaggio di andata e ritorno che deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di rilascio del permesso;

b) permessi per un viaggio di andata e/o di ritorno effettuato esclusivamente in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente che deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di rilascio del permesso.

Nel reciproco interesse delle Parti contraenti ed entro i limiti del contingente, la commissione mista esaminerà la possibilità di rilasciare permessi validi per più di un viaggio.

Art. 7.

1. I permessi saranno rilasciati ai trasportatori italiani dalle competenti autorità italiane su moduli inviati dalle competenti autorità irlandesi entro i limiti del contingente che le succitate autorità dovranno fissare di comune accordo.

2. I permessi potranno essere rilasciati ai trasportatori irlandesi dalle autorità irlandesi su moduli inviati dalle competenti autorità italiane nei limiti del contingente che le succitate autorità dovranno fissare di comune accordo.

Art. 8.

1. Ciascun permesso sarà accompagnato da una scheda statistica che dovrà essere compilata dal trasportatore prima di ogni viaggio.

2. I permessi e le schede statistiche saranno vidimate dalla dogana al momento dell'ingresso nel, e dell'uscita dal, paese per cui sono stati rilasciati. Essi dovranno sempre essere tenuti a bordo dell'autoveicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi persona autorizzata a tale scopo.

Art. 9.

I trasportatori, il loro personale, gli autoveicoli e le merci saranno soggetti alle leggi e regolamenti della Parte contraente sul cui territorio si trovano.

Art. 10.

Nulla in questo accordo dovrà essere interpretato nel senso di permettere ad un trasportatore di un paese di caricare merci in un qualsiasi punto dell'altro paese per consegnarle in qualsiasi altro punto dello stesso paese.

Art. 11.

Il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli sarà ammesso in esenzione di imposte doganali e da tutte le altre tasse e tributi di ingresso, intendendo per serbatoio normale quello di serie fornito per il tipo di autoveicolo in oggetto.

Art. 12.

1. I trasportatori le cui sedi principali si trovino sul territorio di una delle Parti contraenti e che trasportano merci sulla base delle disposizioni del presente accordo saranno soggetti al pagamento delle tasse sugli autoveicoli di circolazione e di trasporto previste dalle leggi in vigore sul territorio dell'altra Parte.

2. Al fine di ottenere un trattamente eguale, la commissione mista esaminerà la possibilità di proporre alle autorità competenti la concessione di facilitazioni tributarie basate sul principio della reciprocità che siano ammissibili ai sensi delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due paesi.

3. Dette facilitazioni non riguarderanno i pedaggi autostradali né la tassa sul consumo di carburante.

Art. 13.

Le autorità competenti delle Parti contraenti dovranno scambiarsi periodicamente i dettagli riguardanti i permessi rilasciati e le informazioni statistiche ottenute attraverso il rilascio dei permessi.

Art. 14.

Nel caso di una grave trasgressione delle disposizioni del presente accordo da parte di un trasportatore di un paese mentre si trova nell'altro paese, l'autorità competente del paese in cui è avvenuta la trasgressione potrà decidere:

a) di inviare un ammonimento al trasportatore;

b) di inviare insieme a tale ammonimento una notifica per cui qualsiasi altra successiva trasgressione potrà comportare:

(i) la revoca del permesso o dei permessi rilasciati al trasportatore;

(ii) ove non sia richiesto un permesso, l'esclusione per un periodo specificato degli autoveicoli di proprietà o in uso da parte di quella persona dal paese in cui è avvenuta la trasgressione;

c) di inviare una notifica di tale revoca o esclusione; e detta autorità competente richiederà all'autorità competente dell'altro paese di trasmettere la sua decisione al trasportatore e, nei casi contemplati al sub-paragrafo *c*), di sospendere il

rilascio dei permessi a tale persona per un periodo specificato. L'autorità competente del paese che riceve una tale richiesta dovrà conformarsi ad essa al più presto possibile e dovrà informare l'autorità competente dell'altro paese dell'azione intrapresa. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicheranno in alcun modo le sanzioni legali che possono essere applicabili dai Tribunali o dall'autorità competente del paese in cui è avvenuta la trasgressione.

Art. 15.

1. Le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente quali autorità sono competenti a trattare il rilascio dei permessi relativi all'applicazione del presente accordo.

2. I rappresentanti delle autorità competenti delle Parti contraenti si riuniranno in commissione mista su richiesta di una delle autorità competenti al fine di determinare le condizioni e le norme dettagliate per l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo e per risolvere le difficoltà che possano sorgere.

3. La commissione mista potrà anche suggerire alle autorità competenti ogni misura che possa facilitare e sviluppare in modo soddisfacente i trasporti tra i due paesi, ivi incluse proposte di provvedimenti fiscali e, ove necessario, modifiche dei contingenti annui.

4. Le decisioni della commissione mista saranno soggette all'approvazione delle autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 16.

Le disposizioni del presente accordo saranno soggette alle disposizioni di altre convenzioni internazionali cui le Parti contraenti abbiano aderito e agli atti delle istituzioni delle Comunità europee.

Art. 17.

1. Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto completamento delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene ricevuta l'ultima notifica.

2. Il presente accordo resterà in vigore per un anno e sarà automaticamente esteso da un anno al successivo, salvo che una delle Parti contraenti non dia notifica in senso contrario non meno di tre mesi prima della data in cui scatta il rinnovo.

FATTO a Dublino, questo 22° giorno di aprile 1981, nella lingua inglese.

(*Seguono le firme*).

(5585)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un terreno in comune di S. Giovanni Teatino

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 29 luglio 1981, n. 7770, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) riportato al catasto del comune di Chieti al foglio 11, mappale 1657.

(5721)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'ampliamento del deposito franco di Bari della S.p.a. Depositi portuali

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1981, registro n 8 Industria, foglio n. 124, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e della marina mercantile, la S.p.a. Depositi portuali di Bari è autorizzata ad ampliare il deposito franco da essa gestito nel porto di Bari con le opere di completamento realizzate all'interno del deposito stesso e meglio descritte nei disegni planimetrici allegati al predetto decreto.

(5722)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981 registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1981, registro n. 77, foglio n. 328, il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giancarlo Roviaro, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà omonima dell'Università di Milano.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(5718)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari dell'Università degli studi di Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1981, registro n. 74, foglio n. 329, il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 356, è attribuito, unitamente al titolare dott. Davide Fais alla cattedra omonima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari dell'Università stessa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(5720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Coruzzi gomma, in Milano

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.865.000, dovuto dalla S.r.l. Coruzzi gomma, in Milano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5632)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

(5733)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 29 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1168,55	1168,55	1168,40	1168,55	1168,50	1168,50	1168,45	1168,55	1168,55	1168,55
Dollaro canadese	973,10	973,10	973 —	973,10	973 —	973,05	972,60	973,10	973,10	973,10
Marco germanico	507,95	507,95	507,45	507,95	506,23	507,90	507,67	507,95	507,95	507,95
Fiorino olandese	456,18	456,18	455,50	456,18	454,58	456,15	455,65	456,18	456,18	456,20
Franco belga	31,04	31,04	31,10	31,04	31 —	31,05	31,05	31,04	31,04	31,05
Franco francese	211,92	211,92	210,80	211,92	211,40	211,90	211,87	211,92	211,92	211,90
Lira sterlina	2103 —	2103 —	2103 —	2103 —	2167 —	2103 —	2102,70	2103 —	2103 —	2103 —
Lira irlandese	1844,50	1844,50	1846 —	1844,50	1845,35	—	1845 —	1844,50	1844,50	—
Corona danese	161,65	161,65	161,50	161,65	161,80	161,60	161,80	161,65	161,65	161,65
Corona norvegese	197,39	197,39	197,50	197,39	197,43	197,40	197,50	197,39	197,39	197,40
Corona svedese	209,69	209,69	209,75	209,69	209,70	209,60	209,80	209,69	209,69	209,65
Franco svizzero	597,78	597,78	598 —	597,78	597,85	597,75	596,75	597,78	597,78	597,80
Scellino austriaco	72,35	72,35	72,25	72,35	72,27	72,30	72,28	72,35	72,35	72,35
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,19	17,90	18,01	17,85	17,85	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,206	12,206	12,20	12,206	12,18	12,20	12,23	12,206	12,206	12,20
Yen giapponese	5,066	5,066	5,08	5,066	5,069	5,10	5,055	5,066	5,066	5,05

Media dei titoli del 29 settembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	38,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90 —
» 5,50% » » 1968-83	84,075
» 5,50% » » 1969-84	80,875
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,525
» 6% » » 1972-87	72,200
» 9% » » 1975-90	70,600
» 9% » » 1976-91	73,500
» 10% » » 1977-92	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	68,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,800
» » » » 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,875
» » » » 1- 5-1979/82	98,550
» » » » 1- 5-1980/82	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,975
» » » » 1- 7-1979/82	98,025
» » » » 1- 7-1980/82	98,625
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,125
» » » » 1-10-1980/82	98,425
» » » » 1-12-1980/82	98,400
» » » » 1- 1-1980/83	98,375
» » » » 1-10-1980/83	98,425
» » » » 1- 3-1981/84	98,375
» » » » 1- 4-1981/84	98,50
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	93,275
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98 —
» » » 12% 1- 4-1982	96,4000
» » » 15% 1- 1-1983	94,850
» » » 12% 1-10-1983	86,500
» » » 12% 1- 1-1984	84,325
» » » 12% 1- 4-1984	84,225
» » » 12% 1-10-1984	83,300
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1168,50
Dollaro canadese	972,85
Marco germanico	507,81
Fiorino olandese	451,915
Franco belga	31,045
Franco francese	211,895
Lira sterlina	2102,85
Lira irlandese	1844,75
Corona danese	161,725
Corona norvegese	197,445
Corona svedese	209,725
Franco svizzero	597,265
Scellino austriaco	72,315
Escudo portoghese	17,875
Peseta spagnola	12,218
Yen giapponese	5,06

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento alla predetta provincia autonoma dell'immobile appartenente alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicato nella cennata provincia, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, di proprietà dello stesso ente, allocati nel suddetto immobile ed in quelli assunti in locazione nella medesima provincia.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(5523)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Gottolengo, Ceto, Chiavenna, Robecco d'Oglio, Camairago, Pieve Albignola, Quingentole, Rosasco, Borgoforte, Silvano Pietra e Vidigulfo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 16 giugno 1981, n. 8269: comune di Gottolengo (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 luglio 1978, n. 28);

deliberazione 23 giugno 1981, n. 8509: comune di Ceto (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 agosto 1979, n. 36);

deliberazione 30 giugno 1981, n. 8812: comune di Chiavenna (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 novembre 1978, n. 80);

deliberazione 14 luglio 1981, n. 9279: comune di Robecco d'Oglio (Cremona) piano adottato con deliberazione consiliare 19 dicembre 1980, n. 125).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 9 giugno 1981, n. 8121: comune di Camairago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 settembre 1977, n. 46 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 novembre 1980, n. 53);

deliberazione 30 giugno 1981, n. 8810: comune di Pieve Albignola (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 25 gennaio 1980, n. 2, 29 febbraio 1980, n. 20 e 18 luglio 1980, n. 47 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 luglio 1980, n. 47);

deliberazione 30 giugno 1981, n. 8811: comune di Quingentole (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 aprile 1980, n. 55 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 novembre 1980, n. 130);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9011: comune di Rosasco (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 16 febbraio 1979, n. 70 e 29 giugno 1979, n. 87 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 novembre 1980, n. 19);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9012: comune di Borgoforte (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 65 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 novembre 1980, n. 119);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9013: comune di Silvano Pietra (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 giugno 1979, n. 10 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 gennaio 1980, n. 7);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9014: comune di Vidigulfo (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 novembre 1978, n. 63 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 gennaio 1980, n. 11).

(5254-5635)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sondalo, Gargnano, Ponte di Legno, Castro, Nova Milanese, Monza, Villa d'Almè, Gorgonzola, Corna Imagna, Mozzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Truccazzano, Missaglia e Sesto S. Giovanni.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 23 giugno 1981, n. 8513: comune di Sondalo (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 aprile 1979, n. 70);

deliberazione 30 giugno 1981, n. 8818: comune di Gargnano (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 giugno 1981, n. 90);

deliberazione 30 giugno 1981, n. 8819: comune di Ponte di Legno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 febbraio 1980, n. 21);

deliberazione 30 giugno 1981, n. 8820: comune di Castro (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 1° febbraio 1980, n. 10);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9017: comune di Nova Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 dicembre 1980, n. 650);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9019: comune di Monza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 gennaio 1979, numeri 514, 515);

deliberazione 7 luglio 1981, n. 9020: comune di Villa d'Almè (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 febbraio 1980, n. 4);

deliberazione 14 luglio 1981, n. 9285: comune di Gorgonzola (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 1° marzo 1980, n. 33);

deliberazione 14 luglio 1981, n. 8296: comune di Corna Imagna (Bergamo) (variante adottata con deliberazione 29 luglio 1979, n. 58);

deliberazione 14 luglio 1981, n. 9287: comune di Mozzo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 ottobre 1979, n. 68);

deliberazione 14 luglio 1981, n. 9288: comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 novembre 1979, n. 31);

deliberazione 14 luglio 1981, n. 9289: comune di Truccazzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1978, n. 131);

deliberazione 21 luglio 1981, n. 9583: comune di Missaglia (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 aprile 1980, n. 43);

deliberazione 21 luglio 1981, n. 9584: comune di Sesto San Giovanni (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 febbraio 1979, n. 2).

(5636)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Moena

Con deliberazione 31 luglio 1981, n. 9138, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 7138/3 in comune catastale di Moena dal demanio al patrimonio provinciale.

(5723)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pavia

Con decreto 14 luglio 1981, n. 664/SAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella provincia di Pavia:

Sedi rurali:

Alagna sede unica.

Sedi urbane:

Pavia sede n. 16.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio medico provinciale di Pavia, viale Matteotti, 73, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 gennaio 1982.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Pavia, o presso l'assessorato regionale alla sanità, via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(5594)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto 14 luglio 1981, n. 663/CAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Bergamo:

Farmacie rurali:

Bracca sede unica;
Fornòvo S. Giovanni sede unica;
Pagazzano sede unica;
Taleggio sede unica.

Farmacie urbane:

Costa Volpino sede n. 2.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio medico provinciale di Bergamo, via Clara Maffei, 4, entro e non oltre le ore 12,30 del 29 gennaio 1982.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Bergamo, o presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(5593)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. **17**.

Bilancio di previsione della regione autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1981 e per il triennio 1981-83.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

E' approvato lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge, in lire 194.920.000.000 (allegato *A*).

Sono autorizzati secondo gli articoli 51, 52, 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devoluti alla Regione, dei contributi e assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

E' approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge, in lire 194.920.000.000 (allegato *B*).

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.

Art. 3.

Erogazioni al consiglio regionale

I fondi iscritti nello stato di previsione della spesa ai capitoli 20000 e 20050 sono messi a disposizione del consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di cassa del consiglio stesso.

Art. 4.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

L'elenco delle spese obbligatorie, di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è annesso alla presente legge (allegato 6).

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzata a disporre il prelevamento dal fondo di riserva di cui al cap. 50750 di somme da iscrivere, sulla base di quanto stabilito dall'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, ai capitoli compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 5.

Fondo di riserva per le spese impreviste

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 50800, per l'iscrizione delle stesse a capitoli di spesa non inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 4, a fronte di spese che abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino in nessun modo i successivi bilanci, sulla base delle norme di cui all'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 6.

Riassegnazione di residui perenti

I prelevamenti di somme dal fondo iscritto al cap. 50810, per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati da creditori e la loro reiscrizione in appositi capitoli di spese obbligatorie, sono effettuati con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 7.

Assegnazioni di fondi statali

Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l'esercizio 1981, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa.

I provvedimenti della giunta regionale sono comunicati al consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

Art. 8.

Mutui passivi

E' autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per lire 28 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 18 % per un periodo di ammortamento di anni 15.

Qualora il mutuo possa essere finanziato dalla Cassa depositi e prestiti, la giunta regionale è autorizzata a derogare dalle condizioni fissate nel comma precedente. La deliberazione di giunta dovrà essere presentata al consiglio regionale per la convalida con legge regionale.

Art. 9.

Allegati al bilancio annuale

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio per l'anno finanziario 1981:

allegato 1: quadro di classificazione della spesa regionale;

allegato 2: quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

allegato 3:

a) prospetto delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato con specifico vincolo di destinazione in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

b) prospetto delle spese, distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

allegato 4: prospetto delle spese per l'adempimento delle funzioni normali e delle spese per ulteriori programmi di sviluppo;

allegato 5: prospetto delle spese classificate in sezioni e categorie;

allegato 6: elenco delle spese obbligatorie;

allegato 7: elenco dei provvedimenti legislativi in corso iscritti sui fondi globali;

allegato 8: elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione;

allegato 9: dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio 1980.

Art. 10.

Bilancio pluriennale

E' adottato e approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 annesso alla presente legge (allegato C).

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 marzo 1981

ANDRIONE

(*Omissis*).

(5698)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — *Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 —* 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono *accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812720)